

## ***SEMINARIO DIDATTICO***

### ***IL DIRITTO VIVENTE TRA LEGGE E GIURISPRUDENZA***

#### ***Repertorio di giurisprudenza***

## **I. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

### **RIFLESSIONI IN TEMA DI USURA**

*(Relatore: Emanuele Lucchini Guastalla)*

#### **Cass., sez. I, 31 Gennaio 2017, n. 2484**

La I Sezione della Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, la questione riguardante la possibilità di predicare la nullità sopravvenuta, seppure con effetto *ex nunc*, dei contratti di mutuo a tasso fisso conclusi in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, allorché il tasso di interesse, pure non usurario al momento della stipula, risulti, in un qualsiasi momento dell'attuazione del rapporto, superiore alla soglia usura come determinata ai sensi del criterio di calcolo disciplinato dall'art. 2 della predetta legge.

#### **Cass., sez. un., 19 Ottobre 2017, n. 24675**

Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

---

## **NESSO CAUSALE E ONERE DELLA PROVA NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA**

*(Relatore: Mirko Faccioli)*

#### **Cass., sez. III, 26 Luglio 2017, n. 18392**

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un

impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura).

**Cass., sez. III, 14 Novembre 2017, n. 26824**

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica compete all'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, con onere il quale va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno, per cui se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (la corte ha confermato la sentenza che aveva respinto per mancanza di nesso la domanda risarcitoria proposta dai genitori perché il figlio minore, nato prematuro, era affetto da una retinopatia all'occhio destro, in astratto e in alternativa riconducibile a tre fattori, di cui solo il terzo imputabile a responsabilità dei medici o della struttura, mentre gli altri erano preesistenti alla nascita e risultavano, ciascuno, più probabilmente che non, essere la causa della patologia).

**Cass., sez. III, 07 Dicembre 2017, n. 29315**

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, tenendo conto delle risultanze della c.t.u. e degli esiti peritali del procedimento penale, aveva concluso nel senso della sussistenza di un'insuperabile incertezza sul nesso di causalità).

---

**I RIMEDI A FAVORE DEL COMMITTENTE IN CASO DI VIZI O  
DIFFORMITÀ DELL'OPERA APPALTATA**

(Relatore: Stefano Balbusso)

**Cass., sez. II, 16 Ottobre 2017, n. 24305**

Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. La prima domanda, infatti, che postula la colpa dell'appaltatore, è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore (come nel caso di danni a persone o a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente); la seconda, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore tenuto comunque alla

garanzia, tende a conseguire un "*minus*" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della "*eadem res debita*", sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi.

---

**PROFILI DELLA RESPONSABILITÀ  
DELL'APPALTATORE EX ART. 1669 C.C.**

(*Relatore*: Giovanni Schiavone)

**Cass., sez. un., 27 Marzo 2017, n. 7756**

In tema di contratto d'appalto, l'*art. 1669 c.c.* è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.

---

**POSIZIONE SOSTANZIALE DEL BENEFICIARIO DEL TRUST E SUA  
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE:  
IL BENEFICIARIO È LITISCONSORTE NECESSARIO?**

(*Relatore*: Francesco Galluzzo)

**Cass., sez. III, 03 Agosto 2017, n. 19376**

La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale.

---

## **II. PERSONE E FAMIGLIA**

### **I PATTI IN VISTA DEL DIVORZIO E IL PROBLEMA DELLA LORO ILLICEITÀ**

*(Relatore: Mauro Grondona)*

**Cass., sez. I, 30 Gennaio 2017, n. 2224**

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui *all'art. 160 c.c.* Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la dazione di una somma di denaro alla moglie, pattuita in sede di separazione, possa assumere anche la valenza di anticipazione dell'assegno divorzile, così da condurre alla revoca della relativa previsione).

---

### **TENORE DI VITA MATRIMONIALE E PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ: INCONCILIABILITÀ O RESILIENZA?**

*(Relatore: Elena Bargelli)*

### **IL RICONOSCIMENTO ( E LA DETERMINAZIONE) DELL'ASSEGNO DIVORZILE**

*(Relatore: Carlo Rimini)*

**Cass., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504**

Il riconoscimento dell'assegno divorzile, nella fase del giudizio in punto *an debeatur*, prescinde dal parametro di riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; estinguendosi il rapporto matrimoniale per effetto della sentenza di status divorzile, sia sul piano personale, sia su quello economico-patrimoniale, una tale garanzia per il coniuge economicamente più debole collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto e con i suoi effetti giuridici, incarnando una illegittima ultrattività del vincolo matrimoniale in mera prospettiva economico-patrimoniale; diversamente, l'assegno di divorzio che può essere riconosciuto all'*ex* coniuge, come persona singola e non già come ancora parte di un rapporto matrimoniale estinto, di natura eminentemente assistenziale, è informato soltanto al criterio dell'inadeguatezza dei mezzi ed alla coincidente condizione soggettiva dell'impossibilità a procurarsi per ragioni obiettive in rispetto del canone di autoreponsabilità dei singoli, da intendersi in mera prospettiva di indipendenza od autosufficienza economica a condurre una esistenza libera e dignitosa, secondo il canone di residuale solidarietà postconiugale esigibile in virtù della pregressa vita comune, a tenore degli artt. 2 e 23 Cost.; sia la prima fase di giudizio, in punto *an debeatur*, che la seconda in punto quantum, ispirato ugualmente al parametro dell'aiuto esigibile in prospettiva del raggiungimento dell'indipendenza od autosufficienza personale del già

coniuge svantaggiato e tenuto conto degli altri criteri indicati nell'art. 5 legge sul divorzio (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione), presuppone la puntuale e pertinente allegazione, nonché l'assolvimento del relativo onere probatorio di tutti tali elementi, ed in primo luogo di non possedere mezzi adeguati e di non essere in grado di procurarseli, da parte del coniuge che propone la domanda

I principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie - per accertare, nella fase di giudizio sull'*an debeatur*, la sussistenza, o no, dell'"indipendenza economica" dell'*ex* coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'"adeguatezza", o no, dei "mezzi", nonché la possibilità, o no "per ragioni oggettive", dello stesso di procurarseli possono essere così individuati nel possesso di redditi di qualsiasi specie; nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza ("dimora abituale": art. 43 c.c., comma 2) della persona che richiede l'assegno; nelle capacità e nelle possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.

---

**BILANCIAMENTO TRA *FAVOR VERITATIS* E STABILITÀ E LEGAMI FAMILIARI  
NEL RICONOSCIMENTO TARDIVO: AUDIZIONE DEL FIGLIO INFRADODICENNE  
COME MEZZO DI VALUTAZIONE DEL CONCRETO INTERESSE DEL MINORE**

*(Relatore: Anna Cattaneo)*

**Cass., 27 marzo 2017, n. 7762**

Il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell'altro, tutelato nell'art. 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro, il necessario bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, impone di accertare quale sia, in concreto, l'interesse del minore, valorizzando primariamente i risultati della sua audizione, una volta accertatane da parte del giudice la capacità di discernimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello, che aveva accolto la domanda avanzata dal genitore di riconoscimento della figlia infraquattordicenne, malgrado la contraria volontà di quest'ultima, manifestata all'esito della sua audizione).

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano, ivi comprese quelle dirette al riconoscimento del figlio naturale. Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

---

## L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO TRA SOLIDARIETÀ E LIBERTÀ

(*Relatore: Mauro Tesaro*)

### **Cass., sez. I, 27 settembre 2017, n. 22602**

L'amministrazione di sostegno non può essere istituita nei confronti di chi, pienamente lucido, vi si opponga, sempre che il giudice accerti che i suoi interessi siano comunque tutelati, sia in via di fatto dai familiari che per il sistema di deleghe attivato autonomamente dall'interessato.

Chi propone il ricorso per l'istituzione di un'amministrazione di sostegno nei riguardi di un terzo è onerato, in caso di specifica contestazione, della prova della sua legittimazione attiva.

In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio di una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione, e la dignità personale dell'interessato.

---

### **III. RESPONSABILITÀ CIVILE**

#### **GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E LA RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO**

*(Relatore: Andrea Fusaro)*

**Cass., sez. III, 18 maggio 2017, n. 12482**

Viola il dovere di informazione e consiglio, ed è tenuto al risarcimento dei conseguenti danni, il notaio che omette di avvertire le parti, determinate a inserire in un contratto preliminare di vendita immobiliare un termine finale di nove anni per la stipula del definitivo, che la relativa trascrizione potrà avere effetto per non più di tre anni.

Il notaio, incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. (Nel caso di specie, in cui le parti avevano pattuito un termine particolarmente lungo tra la stipula del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, la Corte ha ritenuto che rientra nel c.d. "dovere di consiglio", cui il notaio è tenuto in forza dell'art. 42, comma 1, lett. a) del codice di deontologia notarile, avvertire le parti che gli effetti della detta trascrizione cessano, in ogni caso, qualora, entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2), c.c.).

---

#### **LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO NELL'ATTUALE SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**

*(Relatore: Davide Achille)*

**Cass., sez. III, 22 giugno 2017, n. 15534**

Va rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale investitura delle Sezioni Unite, il seguente quesito: se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati (come nella specie), da assicuratori sociali, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante.

Tale quesito pone anche l'interrogativo sul se la c.d. "compensatio lucri cum damno" possa operare come regola generale del diritto civile ovvero in relazione soltanto a determinate fattispecie.

Con riferimento alla specifica materia della cumulabilità tra l'indennizzo dovuto dall'assicuratore contro i danni, e il risarcimento dovuto all'assicurato dal responsabile del danno, la giurisprudenza ha escluso tale cumulabilità, nelle seguenti ipotesi, in cui si è stabilito che: (a) nel caso di danni alla persona derivati da sinistri stradali, l'assicuratore del responsabile non è tenuto a risarcire le spese mediche già indennizzate dall'assicuratore privato della vittima; (b) in tema di assicurazione contro

il furto, l'assicurato, anche in assenza di patti espressi, è tenuto a restituire l'indennizzo, se dopo il pagamento di esso recupera in tutto od in parte i beni sottrattigli, (c) nell'assicurazione contro l'incendio, il proprietario dell'immobile che sia stato indennizzato dal proprio assicuratore può pretendere dal locatore responsabile del danno solo l'eventuale differenza tra la reale entità del pregiudizio e l'indennizzo già ottenuto dall'assicuratore.

---

**LA LESIONE DEL DIRITTO ALLA PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE**  
(*Relatore*: Giovanni Stella)

**Cass., sez. III, 10 gennaio 2017, n. 243**

In tema di responsabilità medica, qualora risulti che un ginecologo, al quale una gestante si sia rivolta per accertamenti sull'andamento della gravidanza e sulle condizioni del feto, abbia omesso di prescrivere l'amniocentesi, esame che avrebbe evidenziato la peculiare condizione dello stesso ("sindrome di *Down*"), la mera circostanza che, due mesi dopo quella prestazione, la gestante abbia rifiutato di sottoporsi ad ulteriori accertamenti prenatali non elide l'efficacia causale dell'inadempimento del medico quanto alla perdita della "*chance*" di conoscere lo stato del feto sin dal momento in cui quell'inadempimento si è verificato; conseguentemente, ove la gestante lamenti di aver subito un danno alla salute psico-fisica, per aver scoperto la condizione del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella "*chance*" deve essere considerata parte del danno ascrivibile all'inadempimento del medico.

**Cass., sez. III, 11 aprile 2017, n. 9251**

Posto che la mancanza della mano sinistra del nascituro non è una malformazione idonea a determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, necessario per fa luogo all'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni dal suo inizio, non può derivare alcun danno risarcibile dall'omessa diagnosi dell'anomalia fetale da parte dei medici, in occasione dell'ecografia morfologica effettuata dopo il suddetto termine.

---

**RITARDO NELLA DIAGNOSI E PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI UNA VITA PIÙ  
LUNGA O MIGLIORE: LA CASSAZIONI RIFLETTE (ANCORA) SUL DANNO DA  
PERDITA DI *CHANCE***

(*Relatore*: Daniela Maria Frenda)

**Cass., sez. III, 14 novembre 2017, n. 2682**

La perdita di "*chance*", pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato, deve tuttavia essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica, e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'attore, identificandosi con la prova stessa del danno. (Nella specie, in tema di risarcimento del danno da perdita della "possibilità di una vita anche solo di poco più lunga o migliore" che si assumeva

conseguente al ritardo nella consegna di un esame diagnostico, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva respinto la domanda in quanto, in base all'accertamento tecnico, il ritardo era stato assolutamente ininfluenza sull'evoluzione della patologia tumorale, particolarmente rara ed aggressiva, sicché non vi era stata alcuna menomazione della possibilità di cura, con ciò risultando accertata l'insussistenza sia della "chance" che si assumeva menomata, sia, conseguentemente, del danno denunciato).

---

## **I RISARCIMENTI PUNITIVI: FUORI O DENTRO IL SISTEMA?**

*(Relatore: Nicola Rizzo)*

**Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601**

Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero ed alla loro compatibilità con l'ordine pubblico. (Principio di diritto enunciato dalle S.U. ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c. in relazione all'inammissibilità del motivo di ricorso involgente la relativa questione di particolare importanza, ancorché all'esito di una pronuncia di complessivo rigetto del ricorso).

---

## **IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DELLE CAUSE**

*(Relatore: Fabrizio Piraino)*

**Cass., ord., sez. III, 28 luglio 2017, n. 18753**

In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleggi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente il risarcimento dei danni derivati da un incidente stradale concretizzatosi nell'uscita di un autoveicolo dalla carreggiata e nel successivo ribaltamento del veicolo medesimo in una buca presente sulla banchina, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata - che aveva escluso la

responsabilità dell'Ente custode della strada, sul presupposto che il conducente avesse mancato di tenere una velocità adeguata - affermando che il giudice del merito avrebbe dovuto valutare se, nonostante la velocità, l'auto si sarebbe comunque fermata sulla banchina, senza cadere nella buca, qualora quest'ultima fosse stata adeguatamente protetta dall'Ente preposto alla manutenzione).

---

## **LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PER I DANNI SUBITI DAGLI ALUNNI**

*(Relatore: Emanuele Tuccari)*

**Cass., ord., sez. III, 19 luglio 2017, n. 21593**

In caso di danni occorsi agli alunni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, si può prospettare, a carico del Ministero dell'Istruzione (come pure, in caso di scuola privata, dell'ente che la gestisce), una duplice forma di responsabilità, sia pure indiretta (a mente dell'art. 2049 c.c., secondo cui "i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti"), esperibile contemporaneamente: a) una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto di vigilare; b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri: essa, in particolare, può attingere, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ex artt. 2047 e 2048 c.c., e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex artt. 2043 e 2051 c.c.

---

## **SERVIZI DI *HANDLING* E RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO**

*(Relatore: Matteo Dellacasa)*

**Cass., sez. un., 20 settembre 2017, n. 21850**

Nel trasporto aereo di merci, l'attività svolta dall'impresa esercente il servizio di c.d. "handling" aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l' "handler" (promittente) e il vettore (stipulante) a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase ad esso antecedente (allorché l' "handler" riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell'aeroporto di partenza) e la fase ad esso successiva (allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell'aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., all'interesse del creditore ad ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo; consegue da ciò che: a) l'operatore di "handling" assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l'esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto; b) nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all' "handler", il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; c) nella medesima

ipotesi, l'operatore di "handling" non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma risponde, in solido con il vettore, a titolo extracontrattuale in quanto autore di un comportamento doloso o colposo imputabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; d) in quanto ausiliario del vettore aereo, l'"handler", pur rispondendo a titolo extracontrattuale, beneficia delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore medesimo e dei suoi dipendenti od incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo (già artt. 22 e 25/A della Convenzione di Varsavia), nonché della disciplina uniforme convenzionale, dettata in tema di decadenza dall'azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall'art. 35 della Convenzione di Montreal (già art. 29 della Convenzione di Varsavia), salva l'ipotesi di condotta dolosa o coscientemente colposa, nella quale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal, la responsabilità dell'ausiliario resta illimitata.

---

**ABUSI SESSUALI DEI MEDICI E RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA:  
SI ALLARGANO – ANCORA – I CONFINI DELL'ART. 2049 C.C.**

*(Relatore: Francesca Bartolini)*

**Cass., sez. III, 22 settembre 2017, n. 22058**

In tema di fatto illecito, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato responsabilità dell'azienda ospedaliera per i danni provocati da un medico autore di violenza sessuale in danno di paziente, perpetrata in ospedale e in orario di lavoro, nell'adempimento di mansioni di anestesista, narcotizzando la vittima in vista di un intervento chirurgico)

---

**IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE E L'INCONTENIBILE (?)  
ESPANSIONE DELLA TUTELA EX ART. 844 C.C.**

*(Relatore: Alessandro D'Adda)*

**Cass., sez. un., 1 febbraio 2017, n. 2611**

L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo).

---

## ILLECITO ENDOFAMILIARE

(Relatore: Sara Scola)

### **Cass., ord., sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10741**

Sussiste illecito endofamiliare, ove uno dei due coniugi adotti comportamenti altamente lesivi della dignità morale dell'altro coniuge, in violazione degli obblighi discendenti dal vincolo matrimoniale. Inoltre, tale danno, previa prova della sua esistenza, può essere liquidato ex art. 1226 cod. civ. in via equitativa dal giudice. (Nel caso di specie, è stato riconosciuto un risarcimento *iure hereditatis* in favore dei parenti della moglie che, affetta da una grave malattia, era stata abbandonata dal marito nella fase terminale della sua vita.)

---

## **IV. SUCCESSIONI E DONAZIONI**

### **IL FORMALISMO DEL TESTAMENTO PUBBLICO E UN NUOVO VAGLIO DELLA CASSAZIONE**

*(Relatore: Matteo Mattioni)*

**Cass., sez. II, 23 gennaio 2017, n. 1649**

In tema di successioni, il testamento, olografo o pubblico che sia, non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusione, salva la necessità, che peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confini e quant'altro all'uopo utile.

Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi.

---

### **INCAPACITÀ CHE VIZIA E INCAPACITÀ CHE NON VIZIA: ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO E ONERE DELLA PROVA**

*(Relatore: Alberto Maria Benedetti)*

**Cass., ord., sez. VI-2, 19 dicembre 2017, n. 30485**

L'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. (Nel caso concreto il giudice di merito, con motivazione frutto di logica e coerente argomentazione, ha ritenuto che la de cuius, ancorché affetta da alcune patologie, anche suscettibili di incidere sulle sue capacità psichiche, aveva conservato una capacità autodeterminarsi, o meglio che non vi fosse del tutto priva, ed in maniera permanente, della capacità di intendere e di volere.)

## **IL DOLO NEL TESTAMENTO**

*(Relatore: Matilde Girolami)*

**Cass., sez. II, 11 aprile 2017, n. 9309**

In tema di successione testamentaria, il rispetto assoluto della volontà del testatore impone, al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, di non considerare sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Peraltro, la relativa prova può avere natura presuntiva; tuttavia, essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

---

## **IL TRASFERIMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI TRA DONAZIONI E LIBERALITÀ INDIRETTE**

*(Relatore: Chiara Favilli)*

**Cass., sez. un., 27 luglio 2017, n. 18725**

In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.

---

## **V. CONTRATTI**

### **ANNULLABILITA' ASSOLUTA E CONVALIDA DEL CONTRATTO**

(*Relatore: Federico Azzarri*)

**Cass., sez. II, 20 giugno 2017, n. 15268**

Il negozio affetto da annullabilità assoluta non è convalidabile giacché, da un lato, la convalida dovrebbe provenire da tutti i soggetti legittimati a far valere l'annullabilità e, dall'altro, la sanzione è finalizzata alla tutela di interessi di natura diversa e trascendenti da quelli meramente individuali dei contraenti.

---

### **LA TARDIVA REGISTRAZIONE DELLA CLAUSOLA DETERMINATIVA DEL CANONE LOCATIZIO**

(*Relatore: Alberto Venturelli*)

**Cass., sez. un., 09 ottobre 2017, n. 23601**

La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili ne comporta nullità; essa, ove da sola sussistente, consente la produzione degli effetti del contratto con decorrenza "*ex tunc*", nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente. È nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione d'immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; detta nullità "*vitiatur sed non vitiat*", con la conseguenza che solo il patto risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.

A fronte di tale precisazione occorre rilevare la configurabilità di una possibile sanatoria a seguito della tardiva registrazione di un qualsivoglia contratto di locazione che contenga l'indicazione del canone reale, come convenuto fin ab origine tra le parti. Ciò perché la normativa tributaria non qualifica come perentorio il termine di trenta giorni previsto per assolvere al pagamento dell'imposta di registro e, anzi, contempla sia la registrazione d'ufficio, sia il cosiddetto "ravvedimento operoso", riconoscendo l'attenuazione della sanzione prevista per la violazione delle norme tributarie nei casi e alle condizioni indicate dall'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 472.

---

### **TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE PER PERSONA DA NOMINARE E PUBBLICITÀ DELLA RISERVA DI NOMINA**

(*Relatore: Luigi Follieri*)

**Cass., sez. II, 24 gennaio 2017, n. 1797**

Affinchè il contratto preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo, non menzionata nella relativa nota di trascrizione, possa produrre comunque l'effetto prenotativo nei confronti dell'"*electus*", anche quanto alle ipoteche iscritte contro il promittente alienante nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del contratto preliminare e quella del contratto

definitivo, è necessario - ed, al contempo, sufficiente - che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nello stesso preliminare e, comunque, entro quello previsto nell'art. 2645-*bis*, comma 3, c.c., e non occorrendo, invece, che la riserva suddetta risulti dalla nota di trascrizione del preliminare, giacché la certezza del collegamento tra questo ed il definitivo è assicurata dalla menzione, nel primo, della riserva di nomina, nonché dalla trascrizione del preliminare, del definitivo e della dichiarazione di nomina, la quale ha solo l'effetto di far acquistare "ex tunc" all'eletto la qualifica di soggetto negoziale del contratto, già perfezionato in tutti i suoi elementi.

---

## LA MEDIAZIONE UNILATERALE OCCASIONALE

(*Relatore*: Lorenzo Bertino)

**Cass., sez. un., 02 agosto 2017, n. 19161**

E' configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni - e segnatamente beni mobili - l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge n. 39 del 1989 (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 73 del d.lg. n. 59 del 2010), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione.

---

## RECESSO PER INADEMPIMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

(*Relatore*: Mauro Paladini)

**Cass., sez. II, 27 ottobre 2017, n. 25623**

Il promissario acquirente di un contratto preliminare di vendita, dopo avere inutilmente formulato, nei confronti del promittente venditore, diffida ad adempiere, ed aver instaurato il conseguente giudizio per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ben può, ove non abbia contestualmente avanzato richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., instare per il semplice conseguimento del doppio della caparra versata, secondo la previsione dell'art. 1385 c.c. e sul presupposto della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 c.c..

**Cass., sez. II, 3 novembre 2017, n. 26206**

La parte adempiente di un contratto preliminare di compravendita, che abbia ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere, può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso. In tale caso ha diritto di ritenere definitivamente la caparra confirmatoria, non anche di ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso. Nel caso - infine - in cui sia inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può esercitare il recesso per ricevere la restituzione e il pagamento del doppio della caparra.

---

**CLAIMS MADE, ULTIME DALLA CASSAZIONE:  
UNA PRECISAZIONE “DI METODO” E UNA GRANDE INCOGNITA SUL FUTURO**  
(Relatore: Vittorio Bachelet)

**Cass., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1465**

Va rimessa al primo presidente della Corte di cassazione, per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, la questione se nell'assicurazione della responsabilità civile debba ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela la clausola che stabilisca la spettanza, la misura e i limiti dell'indennizzo in base alle condizioni contrattuali vigenti non già al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma a quello in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito.

Va rimessa al primo presidente della Corte di cassazione, per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, la questione se nell'assicurazione contro i danni non sia consentito alle parti elevare al rango di sinistri fatti diversi da quelli previsti dall'art. 1882 c.c. ovvero, nell'assicurazione della responsabilità civile, dall'art. 1917 c.c.

**Cass., ord., sez. III, 2 marzo 2018, n. 4912**

Il giudizio sulla meritevolezza di tutela *ex art.* 1322, co. 2, c.c. della clausola *claims made* contenuta in una polizza della responsabilità civile va condotto tenendo conto anche della circostanza che, da un lato, emerga un “buco di copertura” dal collegamento dei contratti assicurativi considerati (nella specie, una polizza *claims made* efficace al tempo del sinistro seguita da una polizza c.d. *loss occurrence* vigente al momento della richiesta di risarcimento) e, dall'altro, che di tale eventualità fosse consapevole l'assicuratore nel predisporre il secondo contratto (avendo ricevuto da un terzo una richiesta risarcitoria relativa al sinistro in questione prima di proporre la polizza *loss occurrence*).